

**LA CAPARRA CONFIRMATORIA  
E LA RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE  
IN CAPARRA PENITENZIALE**

# **La Caparra Confirmatoria nell'art. 1385 c.c.**

- ***“Se la parte che ha dato la caparra (Cedof) è inadempiente, l'altra (Reteumbria) può recedere dal contratto, ritenendo la caparra.”***
- ***“Ma se inadempiente è invece la parte che ha ricevuto la caparra (cioè Reteumbria), l'altra (Cedof) può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.”***

# **Quindi la caparra confirmatoria era nell'interesse Cedof e non viceversa**

- **Prevedeva per Reteumbria il versamento del doppio della caparra in caso di inadempienza.**
- **La Cedof, se inadempiente, avrebbe invece pagato solo quanto versato.**

# **L'introduzione della caparra fu voluta da Cedof e non da Reteumbria**

- **La Cedof intendeva garantirsi contro l'eventualità di un cambio di indirizzo nella gestione di Reteumbria.**
- **Questo è il motivo della forte entità della caparra, imposta da Cedof e molto pesante per Reteumbria.**
- **Cedof voleva essere certa di poter entrare nella gestione di una Tv.**
- **I preliminari furono predisposti da Conad!**

# **A quel tempo Cedof era molto interessata a quella partecipazione.**

- **Le Tv locali nel 1992 erano al centro di un grosso interesse.**
- **C'era la diffusa convinzione che si trattasse di uno strumento di potere, di guadagno e di forte influenza anche commerciale.**
- **All'epoca della sottoscrizione dei preliminari (agosto 1992) Cedof non pensava ancora a Umbria Tv.**

# **Cedof cambiò obbiettivo a settembre 1992**

- **In quel periodo iniziò la trattativa Protagon-Umbria Tv.**
- **Cedof cominciò a guadagnare tempo con Reteumbria, per evitare di perdere capra e cavoli.**
- **Chiese ed ottenne la proroga dei preliminari.**
- **Bricca si fece negare ripetutamente da novembre in avanti.**

# **Cedof non avrebbe potuto controllare 2 Tv sullo stesso bacino.**

- **Reteumbria poteva imporre a Cedof, ai sensi dell'art. 1385, l'adempimento della partecipazione.**
- **In caso di diniego da parte di Cedof si sarebbe aperta una vertenza che avrebbe comunque cancellato le possibilità di acquisire Umbria Tv.**
- **Occorreva dunque "liberarsi a priori" di quella partecipazione.**

## **Il 3<sup>a</sup> comma dell'art. 1385 c.c. divenne perciò un impedimento a causa dell'art. 19 Legge Mammi**

- ***“Se la parte che non è inadempiente (Reteumbria) preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1453), il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.***
- ***E l'art. 1453 così recita: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni (Cedof), l'altro (Reteumbria) può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.”***



**Il 3<sup>a</sup> comma dell'art. 1385 c.c. divenne perciò un impedimento a causa dell'art. 19 Legge Mammi**

- ***“Se la parte che non è inadempiente (Reteumbria) preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1453), il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.***
- ***E l'art. 1453 così recita: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni (Cedof), l'altro (Reteumbria) può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.”***

# **La caparra penitenziale risolse così il problema di Cedof**

*Cedof ottenne insieme:*

- **La possibilità di fuoriuscire da Reteumbria senza risarcire il danno e rispettare la legge Mammi, in caso di conclusione della trattativa Protagon**
- **Il diritto a riavere il doppio della caparra, come prima, nel caso opposto.**

# Art. 1386 c.c.: la caparra penitenziale....

- ***“...ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.”***
- ***In questo caso: Il recedente che ha dato la caparra (Cedof) perde la caparra data.***
- ***il recedente che ha ricevuto la caparra (Reteumbria) deve restituire il doppio della somma che ha ricevuto.***
- **IL PROBLEMA PRINCIPALE CEDOF, DUNQUE, NON ERA IL RISARCIMENTO DEL DANNO, CONTRO CUI ERA COMUNQUE GARANTITA.**

# **Reteumbria non auspicava quella decisione come è stato affermato.**

- **Avevamo interesse a costituire un capitale più alto possibile, per rientrare nei 300 milioni.**
- **Il garante guardava i bilanci con la lente di ingrandimento, a causa delle polemiche su Reteumbria.**
- **Temevamo per le conseguenze fiscali della sopravvenienza attiva.**
- **Avremmo potuto infatti registrare delle perdite secche.**
- **DAL PUNTO DI VISTA FINANZIARIO LA PARTECIPAZIONE E IL PAGAMENTO DELLA CAPARRA ERA LA STESSA COSA. MA LA SECONDA SOLUZIONE CREÒ MOLTI PROBLEMI.**

# **Perché il pagamento della caparra fu accettato da Reteumbria**

- **Si metteva la parola fine ad una vicenda che si era trascinata fin troppo a lungo e divenuta nel tempo decisamente sgradevole.**
- **Comunque, quella sopravvenienza attiva era pur sempre utilissima alle necessità aziendali.**
- **Si era anche creata una certa diffidenza sulla affidabilità dell'interlocutore Cedof, specie perché non riuscivamo allora a comprendere i motivi di quelle ambiguità.**

# **Il pagamento della caparra non è stata la soluzione migliore per Reteumbria**

- **La partecipazione di Conad ci avrebbe favorito nell'allargamento della compagine sociale.**
- **Sarebbe stato più facile convincere nuovi soci, sia da un punto di vista strettamente numerico, che dell'entità finanziaria.**
- **La fuoriuscita di Conad creò altri problemi oltre a quello fiscale, perché ne dovemmo spiegare le motivazioni (a noi sconosciute), ai diversi successivi interlocutori.**

# **Il pagamento della caparra non è stato quindi un regalo Cedof**

- **Si è trattato di una decisione programmata e attentamente studiata a livello legale, nell'interesse Cedof, in vista dell'altra partecipazione.**
- **Anche nel caso della caparra, quindi, mai imposizione è stata fatta da Reteumbria a Cedof, perché tutte le condizioni sono sempre state a quest'ultima favorevoli.**